



**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA REGIONALE
(PR) FESR PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2021/2027**

Approvato dal Comitato di Sorveglianza del 07/12/2022

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale (PR) FESR Piemonte, istituito con DGR n. 42-5899 del 28/10//2022, svolge le attività di sorveglianza della programmazione 2021/2027 e delle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2014/2020.

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022, che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014;
- la DGR n. 41-5898 del 28/10/2022 che prende atto della Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 07/10/2022;
- la DGR n. 42-5899 del 28/10/2022 relativa all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 della Regione Piemonte.

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Composizione del Comitato

1. La composizione del Comitato garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
2. Il Comitato è composto così come stabilito nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5899 del 28/10/2022 e parte integrante del presente Regolamento.
3. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento relativo alla pubblicità dei lavori del Comitato e in conformità all'art. 39, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale (di seguito: Presidente) o, in sua assenza, dall'Autorità di Gestione del Programma delegata dal Presidente (di seguito: Delegato).
5. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
6. Ciascun membro del Comitato ha diritto di voto.
Alcuni soggetti partecipano ai lavori del Comitato in qualità di invitati permanenti in veste consultiva e di sorveglianza, tra i quali: la Commissione Europea – Direzione Generale Politica regionale e urbana – DG Regio; i componenti della Giunta Regionale competenti per delega, l'Autorità di Audit, l'Autorità che esercita la funzione contabile del Programma, il Valutatore Indipendente, il "Punto di contatto" (Istituito dall'Autorità di Gestione) referente per l'applicazione ed attuazione della condizionalità in materia di diritti fondamentali dell'UE.
Su invito del Presidente o del Delegato, possono essere invitati a partecipare altri soggetti rappresentanti delle esigenze che caratterizzano aspetti specifici del PR FESR nell'intento di assicurare un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi che operano nei settori più rilevanti per la strategia del Programma. L'elenco degli invitati a ciascuna riunione del Comitato viene comunicato ai membri effettivi tramite la Segreteria Tecnica di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
7. I membri del Comitato sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica di cui all'art. 10, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di riferimento, nonché ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del Programma Regionale.
8. La composizione del Comitato può essere modificata, attraverso integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti, su proposta del Comitato stesso, conformemente al suo Regolamento interno.

Art. 2 – Funzioni del Comitato

1. Il Comitato di sorveglianza esamina tutte le questioni che incidono sull'attuazione del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Il Comitato di Sorveglianza esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse alla sua attuazione;
 - d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
 - g) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - h) eventuali reclami / casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
 - j) i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione della metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
 - k) se del caso, gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti finanziari (art. 58.3 Reg. (UE) 2021/1060) e il documento strategico di cui all'articolo 59.1 del Reg. (UE) 2021/1060 (contenente i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario).
3. Il Comitato di sorveglianza esamina e approva:
 - a) il Regolamento interno e sue eventuali modifiche;
 - b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
 - c) la relazione finale in materia di performance del programma;
 - d) eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall'autorità di gestione;
 - e) il piano di valutazione del programma, entro un anno dalla decisione di approvazione del programma, ed eventuali modifiche allo stesso.
4. Il Comitato di sorveglianza è informato su:
 - a) nomina da parte dell'AdG del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, referente per l'effettiva applicazione ed attuazione della relativa condizione abilitante;
 - b) recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo che le Amministrazioni nazionali competenti hanno formulato in materia di attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), rivolte alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (con cadenza annuale).
5. Il Comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni alle Autorità di Gestione anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i Beneficiari.

6. Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nell'assolvimento di tali funzioni il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato POR FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al Programma 2014-2020.

Art. 3 - Condizioni abilitanti

1. Con riferimento alla composizione del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 1, in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2021/1060, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.
2. Il punto di contatto dedicato, istituito dall'AdG, parteciperà al Comitato di Sorveglianza. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.
3. Qualora il Comitato di sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione CRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
4. L'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021/2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Art. 4 – Conflitto di interessi

1. Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i Componenti del Comitato, pena la decadenza dalla carica di membro, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
2. Qualora con riferimento ai punti all'ordine del giorno di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare motivi di conflitto di interesse anche potenziale, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto d'interesse.
3. Tutti i componenti del Comitato possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni che riguardino principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento del Programma.

Art. 5 – Convocazione e riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all'anno. L'iniziativa può essere:
 - a) del Presidente o del Delegato;
 - b) della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
2. I componenti del Comitato ricevono la convocazione, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione.
3. Le riunioni del Comitato si tengono presso la sede della Regione Piemonte o in altra sede, indicata dal Presidente o dal Delegato all'atto della convocazione. Possono, in caso di necessità, altresì essere svolte in modalità telematica.
4. Il Comitato può essere convocato congiuntamente con il Comitato di Sorveglianza del Programma FESR 2014/2020.
5. Le riunioni del Comitato possono essere precedute, su iniziativa del Presidente o del Delegato, da consultazioni, riunioni informative o gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione Europea.
6. La partecipazione al Comitato è prevista a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione o rimborso spese.
7. Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei componenti è presente all'inizio dei lavori.

Art. 6 – Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. Il Presidente o il Delegato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, ovvero suggeriti dalla Commissione, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.
2. Il Presidente o il Delegato, in casi d'urgenza motivata, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio pervengono ai componenti del Comitato, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima

della riunione, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi per posta elettronica o sono resi disponibili, tramite siti web dedicati, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. Al fine della trasmissione a mezzo posta elettronica, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso.
5. In casi eccezionali e motivati i documenti possono essere trasmessi anche successivamente a tale termine.

Art. 7 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte secondo la “prassi del consenso” e, ove non possibile, con voto favorevole almeno della metà più uno dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente o il Delegato, di propria iniziativa o su richiesta di un componente può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione emerge l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
3. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, il voto può essere rinviato qualora il Comitato lo ritenga opportuno.

Art. 8 – Verbali

1. Il verbale della riunione indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, le decisioni assunte, le raccomandazioni del Comitato nonché le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo di invitati.
2. Entro trenta giorni lavorativi dalla riunione, la bozza del verbale viene trasmessa ai membri del Comitato; il verbale si intende condiviso approvato se non pervengono osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del documento.
3. Le eventuali richieste di integrazioni o modifiche debbono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato; in tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta attivata dal Presidente (come da seguente art. 9) o, qualora le modifiche siano solo di ordine formale, semplicemente nuovamente inviato ai membri del Comitato.

Art. 9 – Procedura di consultazione per iscritto

1. Il Presidente o il Delegato può avviare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui all'art. 7 commi 2 e 3.
3. I documenti relativi e la proposta di decisione da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati ai componenti del

- Comitato i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. La relativa decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
4. In caso di urgenza motivata, la procedura di consultazione per iscritto viene attivata richiedendo ai componenti di esprimere per iscritto il proprio parere entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. La relativa decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
 5. La mancata espressione per iscritto del proprio parere, da parte di un componente del Comitato, vale quale assenso.
 6. Il Presidente o il Delegato informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura di consultazione per iscritto.

Art. 10 – Segreteria Tecnica

1. Il servizio di Segreteria Tecnica del Comitato è in capo all'Autorità di Gestione del PR FESR (Direzione Competitività del Sistema regionale della Regione Piemonte) - Programmazione 2021/2027. Al servizio di Segreteria Tecnica sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) assistenza al Presidente o al Delegato nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) elaborazione del calendario indicativo annuale delle riunioni del Comitato;
 - c) supporto alla redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
 - d) assolvimento dei compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso;
 - e) assolvimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato;
 - f) trasmissione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, ai componenti del Comitato stesso;
 - g) gestione delle procedure di consultazione per iscritto di cui all'art. 9;
 - h) pubblicazione della documentazione, attinente i lavori del Comitato, sui siti web dedicati.
2. La Segreteria Tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica: segreteriaads_fesr@regione.piemonte.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 11 – Gruppi tecnici di lavoro

1. Il Comitato può istituire alcuni gruppi tecnici di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento del Comitato stesso.
3. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità di Gestione del PR FESR e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo. Possono essere chiamati a partecipare ai gruppi tecnici esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

Art. 12 – Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e sui membri che lo compongono.

2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente Regolamento, l'elenco dei componenti, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione sul portale dedicato alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>
3. Il Presidente o il Delegato può provvedere, ove lo ritenga opportuno, alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza.
4. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente o del Delegato.

Art. 13 – Protezione dei dati e riservatezza

1. Nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) - GDPR, i componenti del Comitato, con l'adozione del presente Regolamento danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

Art. 14 – Norme attuative

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FESR
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, le norme del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2021/2027 adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, le disposizioni del PR FESR Piemonte 2021/2027 approvato con decisione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.